

STUDIO SOCIETARIO ZITO **DOTTORI COMMERCIALISTI**

DOTT. GIANNI MASSIMO ZITO

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. - TRIBUNALE DI ROMA

DOTT.SSA MARIA INFANTE

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

DOTT.SSA MARIA ANGELA ORTOLEVA

DOTTORE COMMERCIALISTA

DOTT.SSA DARIA COSCARELLI

DOTT.SSA CRISTINA FORBICIONI

DOTT. FULVIO FARALLA

DOTT. FRANCESCO CUTOLO

RAG. FEDERICA BONELLI

Ai Gentili Clienti

Roma, 18 gennaio, 2018

Circolare 2/2018

OGGETTO: Registro dei Volontari Enti del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2018

Gentili Clienti,

ai sensi dell'art 17 del d.lgs. n.117/2017, gli Enti del Terzo Settore, che si avvalgono di volontari nello svolgimento delle proprie attività, sono obbligati a iscrivere in un apposito registro **i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale**.

I volontari sono coloro che si dedicano ad attività rivolte al **benessere della comunità**, anche attraverso un organismo del terzo settore, ovvero che:

- per libera scelta decidono di dedicarsi al miglioramento della comunità di appartenenza ed al bene comune;
- mettono a disposizione, per il raggiungimento dei fini, il proprio tempo e le proprie capacità;
- non percepiscono **alcuna forma di compenso** o di utilità per le attività svolte a favore del bene comune;
- le utilità o i compensi non possono essere erogati nemmeno dal beneficiario delle attività svolte dal volontario.

E' prevista la sola possibilità del **rimborso delle spese** effettivamente sostenute che può essere effettuato con la presentazione della documentazione probatoria o tramite autocertificazione. In presenza di autocertificazione possono essere rimborsate spese non superiori ad € 10 al giorno con un massimo di € 150 mensili.

La qualifica di volontario è **incompatibile** con qualsiasi **rapporto di collaborazione** o rapporto di **lavoro dipendente** intrattenuto con l'organismo presso il quale presta la propria attività.

Per gli operatori volontari del servizio civile universale, per quelli impiegati all'estero in missioni umanitarie e di cooperazione internazionale e gli operatori del soccorso alpino e speleologico (L. 74/2001) si applicano le disposizioni già in vigore.

Assicurazione obbligatoria

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017, i volontari devono essere assicurati “contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi”. La forma assicurativa dovrà essere definita attraverso un apposito decreto del MISE in raccordo con quello del Lavoro.

L'assicurazione è condizione essenziale per la **stipula delle convenzioni** con le amministrazioni pubbliche le quali dovranno provvedere alla copertura dei relativi costi.

In virtù di quanto sopra esposto lo Studio Vi invita a verificare per il Vostro Ente:

- a. se ci sono dei volontari che svolgono attività presso la/le Vostre strutture;**
- b. se i volontari sono abituali o occasionali e che tipo di attività svolgono.**

Nel caso in cui ci siano volontari non occasionali, è necessario istituire un registro volontari, meglio se uno per ciascuna struttura autonoma dalla sede legale, ognuno da numerare e da sottoporre a bollatura iniziale presso un Notaio ai fini di dare data certa al registro.

Lo Studio è a Vostra disposizione per l'eventuale incarico di predisposizione, numerazione e bollatura del/dei Registri dei Volontari.

Potete inviare email di richiesta al Dott. Francesco Cutolo email: f.cutolo@studiozito.pro

Cordiali saluti

Studio Zito